

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

Provincia di Trento

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 039 di data 09.03.2020

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020/2022, bilancio di Previsione per il 2020-2022 e relativi allegati.

Il giorno **09** del mese di **marzo 2020** alle ore **14.00** presso la Sede municipale del Comune di Ville di Fiemme, visti gli atti di ufficio, **il COMMISSARIO STRAORDINARIO** dott. Rolando Fontan

E M A N A

il decreto in oggetto.

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE: dott.ssa Emanuela Bez

Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Ville di Fiemme, 09.03.2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO/ENTRATE
rag. Patrizia Bonelli



Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Ville di Fiemme, 09.03.2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO/ENTRATE
rag. Patrizia Bonelli



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con Legge Regionale del 19 ottobre 2016, n. 10, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2020 il nuovo Comune di “Ville di Fiemme”, mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena.

Visto il verbale di deliberazione della Giunta provinciale n. 2156 del 20.12.2019 di nomina del Commissario Straordinario, nella persona del dott. Rolando Fontan.

Premesso

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;
- che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, il quale prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- che il Protocollo di Intesa in materia finanziaria locale per l'anno 2020 sottoscritto il 08.11.2019 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie locali prevede in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 dei comuni, la stessa proroga trova applicazione anche per i comuni trentini.

Visto il Decreto Ministeriale dd. 16.12.2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 dd. 17.12.2019 con il quale è stato posticipato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31.03.2020.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Precisato che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrate e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Inoltre sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020/2022.

Dato atto che il documento Unico di Programmazione contiene la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della LP 36/93 e dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 106/2002.

Per quanto riguarda le previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di acquedotto e fognatura, si fa riferimento ai decreti di data odierna, con le quali sono state approvate le relative tariffe che consentono la copertura del costo dei servizi.

Richiamato l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Preso atto che il bilancio di previsione 2020-2022 corredato dal prospetto relativo all'articolazione delle entrate in titoli – tipologie e categorie e quello delle spese per missioni, programmi e macro aggregati, nonché per titoli e macro aggregati, il Documento Unico di Programmazione e tutta la documentazione necessaria, sono stati depositati presso gli uffici comunali a disposizione.

Tenuto conto che, si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 del bilancio di previsione 2020 – 2022 e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale del 03.05.2018 n. 2.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con decreto del Commissario straordinario n. 6 dd. 13.01.2020.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati.

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2, stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell'accordo e dare seguito agli atti di conseguenti.

Visti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto – Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2, e s.m.,

DECRETA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022;
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014;

4. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma della L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
5. di precisare che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Varena a seguito di quanto previsto dall'art. 9 c. 4 della Legge Regionale n. 10 di data 19 ottobre 2016;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Rolando Fontan